



## COMUNE DI FELINO

---

### ORDINANZA SINDACALE

---

N° 12 DEL 30/04/2020

**OGGETTO:** MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PROROGA ORDINANZE PRECEDENTI FINO ALLA DATA DEL 17 MAGGIO 2020.

#### IL SINDACO

#### PREMESSO

- che l'evolversi della situazione epidemiologica all'interno della nostra regione è in fase ancora intensa;
- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna datata 23/02/2020 contenente divieti di affollamento di persone sia in luoghi pubblici che privati;

**VISTI**, in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8.3.2020 avente ad oggetto: *“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che tra le altre misure prevede :  
  
*“di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”;*
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.3.2020 avente ad oggetto: *“ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che tra le altre misure prevede :  
*“ sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico “*

**CONSIDERATO** che sono state emanate, con la stessa finalità di cui sopra, ulteriori e successive misure a livello nazionale, quali il DPCM 11 marzo 2020, il D.L. n. 18 del 17/3/2020 e il DPCM 22 marzo 2020;

**VISTO** il DECRETO del Presidente della Regione Emilia Romagna N. 41 del 18/03/2020 che dal 19 marzo 2020 introduce misure ancora più restrittive circa la possibilità di muoversi all'interno del territorio comunale;

**VISTO** il DPCM 01/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 13 aprile 2020;

**VISTO** il DPCM 10/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 03 maggio 2020;

**VISTO** il DPCM 26/04/2020 che estende l'efficacia delle misure restrittive citate sopra fino al 17 maggio 2020;

**VISTO** in particolare l'art. 1 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del DPCM 26/04/2020 che prevede:

Art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

*d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;*

*e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;*

*f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;*

**CONSIDERATO** indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettose del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9 ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**RICHIAMATE** le ordinanze sindacali n. 6 del 17.03.2020, n. 7 del 20.03.2020, n. 8 del 25.03.2020 e n. 9 del 03.04.2020 di proroga delle precedenti;

**RITENUTO** pertanto opportuno prorogare l'efficacia delle ordinanze sopra richiamate, assunte al fine di contenere il propagarsi del virus Covid 19, fino al 17 maggio 2020;

**VISTO** l'art.54 del TUEL n.267/2000;

#### **ORDINA**

- la proroga delle seguenti ordinanze **fino al 17 maggio 2020 compreso:**

- Ordinanza n. 6 del 17/03/2020 – Misure per regolamentare l'accesso agli uffici comunali;

- Ordinanza n. 7 del 20/03/2020 – Chiusura al pubblico dei cimiteri, con l’eccezione che è consentito, al momento del ricevimento del feretro, l’accesso ai cimiteri comunali di un numero ristretto di persone, **non superiore a 15**, che accompagnano lo stesso per il successivo servizio di inumazione o tumulazione”;
- la chiusura **fino al 17 maggio 2020 compreso** dei parchi e giardini pubblici e aree verdi, in quanto non al momento non risultano attuabili le misure di sicurezza necessarie, né garantire adeguati controlli, come previsto dall’art. 1 c. 1 lett. d) ed e) DPCM 26.04.2020.

#### **DA’ ATTO**

- che dal 4 maggio 2020 cessano gli effetti dell’ordinanza n. 8 del 25/03/2020 – (*Chiusura centro di raccolta di strada Roma alle sole utenze domestiche*) e pertanto il centro di raccolta rifiuti sito a Felino in strada Roma 24 riaprirà alle utenze domestiche, fatto salvo il rispetto di tutte le disposizioni in tema di contrasto al contagio da Covid 19 la cui applicazione e vigilanza è rimessa al gestore del centro.

#### **DISPONE altresì**

- di comunicare l’adozione del presente provvedimento:
  - al Prefetto di Parma;
  - all’Azienda USL di Parma;
  - ad IREN Ambiente che gestisce il Centro di raccolta;
  - al Comando di Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense;
  - al Comando dei Carabinieri di Sala Baganza;
  - alla ditta Beta soc. Coop. Sociale di Bussolengo, concessionaria dei servizi cimiteriali del Comune di Felino.

La presente ordinanza produce i suoi effetti **dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020 compreso**.

Dal Municipio, lì 30/04/2020

*firmato digitalmente*  
**IL SINDACO**  
LEONI ELISA / INFOCERT SPA